COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020
	(ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente	
MOMOLO MASSIMO	Presente	RIGO MASSIM
ZODIO FILIPPO	Presente	FINESSO FRIE
BOTTARO MICHELA	Presente	VARETTO DA
RANGO ANTONIO	Presente	DONA' DANIE
DONA' MASSIMO	Presente	MARCANTE
		ALESSANDRO
MILANETTO NICOLO'	Presente	TROVO' PATR
TEMPORIN ANGELA	Presente	

	Presente/Assente
RIGO MASSIMO	Presente
FINESSO FRIDA	Presente
VARETTO DAVIDE	Presente
DONA' DANIELE	Assente
MARCANTE	Presente
ALESSANDRO	
TROVO' PATRIZIA	Presente

Presenti 12 Assenti

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. ALBANO MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

ZODIO FILIPPO MILANETTO NICOLO' TROVO' PATRIZIA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

premesso che:

l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:

- 1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- 2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- 3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- 4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

premesso che:

la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

premesso che:

l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 02.10.2017 con deliberazione n. 43,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione n. 48 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

mentre, per gli esercizi 2019 e 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni nn. 38/2019 e 45/2020;

pertanto, dopo tali e tanti interventi di revisione delle partecipazioni, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **A.** ETRA S.p.A. Percentuale di partecipazione diretta 1,21;
- **B.** ATTIVA S.p.A. Percentuale di partecipazione diretta 0,002 in fallimento;
- **C. URBANIA S.**p.A. Percentuale di partecipazione diretta 0,2 in liquidazione;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (società in cui ETRA S.p.A. detiene una partecipazione):

- 1. ASI S.r.l.;
- 2. ETRA ENERGIA S.R.L.;
- 3. UNICAENERGIA S.R.L.;
- 4. VIVERACQUA S.C.A.R.L.;
- 5. ONE ENERGY S.R.L..

premesso che:

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021**;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP, intende fare proprio ed approvare;

il Piano è completato dalla **Relazione sullo stato di attuazione** del provvedimento riferito al 2020;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Battaglia Terme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RISCONTRATO che in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A. ha fornito ai comuni soci, con note registrate al prot. n. 8877 del 13.12.2021 la seguente

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2021 (ART. 20 TUSP)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 14.12.2020, per la trasmissione ai Comuni soci.

1) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

Al fine del raggiungimento dell'obbiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del 42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, prevedeva di procedere con la cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Con il risultato d'esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è ridotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in applicazione dell'art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.

La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

ANALIZZATO lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2020 per l'anno 2021, il Presidente sottopone al Consiglio di Gestione la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2022.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO (PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE) DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2022 (ART. 20 TUSP)

Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l'anno 2022, approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2021.

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette:

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

CONSIDERATO:

- che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa:

Espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2022:

PROPONE

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 di tutte le partecipazioni detenute dal Comune, al 31.12.2020, come di seguito riportato:
- A. con riferimento alle partecipazioni dirette, mantenimento unicamente della partecipazione nella società ETRA Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici;
- B. con riferimento alle partecipazioni indirette, detenute attraverso la partecipazione in ETRA Spa, di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016,il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
- C. con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.** si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nel prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto che:
 - il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per 511.608,00, come pure nel quinquennio;
 - in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a Etra la volontà di alienare la propria quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione si à conclusa il 19.12.2019.
- D. con riferimento a **ASI S.R.L.**, si propone di mantenere la partecipazione societaria;
- E. con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
- F. Di incaricare l'ufficio preposto agli adempimenti conseguenti, quali l'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- G. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- H. di disporre che la deliberazione consigliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Discussione:

Entrano i Consiglieri di minoranza;

Il Sindaco illustra la delibera con la quale viene effettuata una analisi delle partecipazioni detenute dall'ente. Nel caso di Battaglia si tratta solo di Etra e delle sue partecipate indirette.

Il Consigliere Varetto chiede l'impatto finanziario.

Il Vicesindaco Rango precisa le partecipazioni e riferisce che talvolta vengono percepiti i dividendi di Etra quando la società decide di distribuire gli utili.

Esce il Consigliere Trovò in quanto riferisce di non essere riuscita a visionare gli atti

Il Sindaco non registrando alcun ulteriore intervento, passa alla votazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti 2 (Varetto D. Marcante A.) espressi dagli 11 consiglieri presenti per alzata di mano e controllati dagli scrutatori,

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;

Quindi, con successiva e separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 2 (Varetto D., Marcante A.) espressi dagli 11 Consiglieri presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO MOMOLO MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale Dott. ALBANO MARCO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio F.to Ceretta Gianni

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio F.to Ceretta Gianni

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 28-12-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14-01-2022 al 29-01-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 37.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li 14-01-2022

L' INCARICATO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 28-12-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO